

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Contratto n. 201\_\_ - \_\_\_\_\_

ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE SULLE APPARECCHIATURE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI /INTERVENTISTICA RADIOLOGICA E TERAPIA IN DOTAZIONE ALL'ASUR MARCHE.

In esecuzione della determina n. \_\_\_\_/ASURDG in data \_\_/\_\_/201\_\_, esecutiva, tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Via Caduti del Lavoro 40 - 60131 Ancona, codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata dal dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, che agisce nell'esercizio della delega conferita dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. \_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (di seguito denominata «ASUR»)

e  
l'operatore economico \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, (se del caso) mandatario di raggruppamento temporaneo con \_\_\_\_\_ (di seguito denominato «Prestatore»)

SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO:

Sommario

ART. 1.	OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	1
ART. 2.	MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	2
ART. 3.	QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO DA ESPLETARE.....	2
ART. 4.	CONTROLLI E VERIFICHE.....	2
ART. 5.	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	2
ART. 6.	PREZZO.....	2
ART. 7.	PERSONALE DEL PRESTATORE.....	2
ART. 8.	CLAUSOLA SOCIALE.....	2
ART. 9.	REFERENTE DEL PRESTATORE.....	3
ART. 10.	OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL PRESTATORE.....	3
ART. 11.	OBBLIGHI DEL PRESTATORE.....	3
ART. 12.	OBBLIGHI AMMINISTRAZIONE APPALTANTE.....	3
ART. 13.	RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE.....	4
ART. 14.	ASSICURAZIONI.....	4
ART. 15.	ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEL CONTRATTO.....	4
ART. 16.	FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI.....	5
ART. 17.	OBBLIGHI DEL PRESTATORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	5
ART. 18.	PROROGA DEL CONTRATTO.....	5
ART. 19.	REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO.....	6
ART. 20.	PENALI.....	6
ART. 21.	FORZA MAGGIORE.....	6
ART. 22.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.....	7
ART. 23.	RECESSO DAL CONTRATTO.....	7
ART. 24.	CESSIONE.....	8
ART. 25.	BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	8
ART. 26.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	8
ART. 27.	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.....	9
ART. 28.	SUBAPPALTO.....	9
ART. 29.	GARANZIA FIDEIUSSORIA.....	9
ART. 30.	FORO COMPETENTE.....	9
ART. 31.	SPESE PER IL CONTRATTO.....	10
ART. 32.	NORMA DI RINVIO.....	10
ART. 33.	DOMICILIO DELLE PARTI.....	10

ART. 1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni generali degli eventuali futuri appalti specifici per i servizi di manutenzione sulle apparecchiature di diagnostica per immagini /interventistica radiologica e terapia in dotazione all'ASUR Marche che saranno stipulati dalle singole AAVV dell'ASUR.

Azienda Sanitaria Unica Regionale  
Il Direttore Area Acquisti e Logistica

(Ragione sociale Prestatore) \_\_\_\_\_

2. Ai fini del presente accordo quadro s'intende:
- a) per «ASUR»: l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in via Caduti del Lavoro 40 - 60131 Ancona, titolare dei rapporti giuridici;
  - b) per «Area Vasta» o «AV»: le Area Vaste interessate all'appalto, di seguito indicate con la relativa sede:
    - 1. Area Vasta n. 1 - Fano (PU);
    - 2. Area Vasta n. 2 - Fabriano (AN);
    - 3. Area Vasta n. 3 - Macerata;
    - 4. Area Vasta n. 4 - Fermo;
    - 5. Area Vasta n. 5 - Ascoli Piceno;
  - c) per «prestatore di servizi» o «Prestatore»: l'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro;
  - d) per «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  - e) per «Regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni.

#### ART. 2. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Prestatore dovrà eseguire il servizio con le modalità dettagliatamente descritte nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, inserito negli atti di gara, che costituisce parte integrante del presente accordo quadro.
2. Per quanto concerne l'oggetto del servizio e le condizioni di esecuzione, quanto espressamente stabilito nel presente Accordo Quadro si intende integrato sia da quanto previsto nel capitolato speciale nonché negli atti costituenti la documentazione di gara, di cui il Fornitore dichiara di avere piena conoscenza, sia dall'offerta tecnica ed economica in data \_\_\_\_/201\_\_ relativa alla presente procedura, a tutti gli effetti impegnativa per lo stesso Prestatore, secondo quanto ivi riportato.

#### ART. 3. QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO DA ESPLETARE

1. Il Prestatore dovrà eseguire il servizio per la quantità indicata nell'appalto specifico basato sul presente Accordo Quadro.
2. I quantitativi indicati sono soggetti a variazioni durante il periodo di validità del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 311 del Regolamento, in relazione alle necessità effettive dell'AV interessata all'appalto.
3. Il presente appalto rientra in un progetto generale di esternalizzazione del servizio di manutenzione sulle apparecchiature di diagnostica per immagini /interventistica radiologica e terapia in dotazione all'ASUR Marche; pertanto, nel corso del contratto di appalto, l'ASUR potrà richiedere al Prestatore l'estensione dell'appalto per servizi analoghi, anche relativamente a presidi non compresi nell'elenco di cui sopra, ai sensi dell'art. 57, commi 4 e 5 del Codice.

#### ART. 4. CONTROLLI E VERIFICHE

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'ASUR/AV procederà a controlli e verifiche della quantità e qualità delle prestazioni erogate, con le modalità stabilite nel capitolato speciale, ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizioni contrattualmente stabilite.

#### ART. 5. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro ha la durata di mesi 48, a decorrere dal \_\_\_\_/201\_\_ (presumibilmente dal \_\_\_\_201\_\_) fino al \_\_\_\_/201\_\_.
2. Il Prestatore dovrà comunque dare inizio alla esecuzione del servizio entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'ASUR di voler procedere alla stipulazione del contratto, salvo accordo tra le parti di anticipare o posticipare l'inizio del contratto.
3. In caso di ritardo nell'inizio del servizio, per causa non imputabile al Prestatore, il contratto decorrerà dalla data di effettivo inizio, con la stessa durata.

#### ART. 6. PREZZO

1. Per l'esecuzione del servizio richiesto, il Prestatore emetterà fattura trimestrale a carico dell'ASUR per il prezzo dovuto con riferimento agli appalti specifici stipulati; nessun altro compenso è dovuto al Prestatore oltre quanto sopra stabilito.

#### ART. 7. PERSONALE DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore dovrà eseguire il contratto con proprio personale di assoluta fiducia e adeguatamente addestrato, in relazione alle particolarità tecniche della prestazione da eseguire, sotto l'esclusiva responsabilità dello stesso Prestatore, sia nei confronti dell'ASUR che di terzi, salvo il ricorso autorizzato al subappalto.
2. Il Prestatore dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, che i requisiti professionali del personale utilizzato siano corrispondenti a quanto dichiarato in fase di presentazione dell'offerta; a tale scopo, in caso di nuova immissione e/o sostituzione di personale, il Prestatore dovrà comunicare preventivamente il nominativo e il relativo curriculum formativo, per la valutazione preventiva, da parte dell'AV, dell'idoneità del profilo professionale in rapporto al servizio da svolgere.
3. Per i servizi da espletare nei presidi dell'AV, il Prestatore ha l'obbligo di comunicare, con le modalità stabilite nel

capitolato speciale, l'elenco nominativo del personale utilizzato, con impegno a segnalare con preavviso di giorni tre ogni successiva variazione.

4. Tale elenco nominativo del personale costituisce l'unico documento per l'accesso nei presidi dell'AV dei lavoratori occupati dal Prestatore, che durante l'esecuzione del contratto devono esporre in evidenza, in ogni momento, la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e riportante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

5. Il Prestatore garantisce che il personale utilizzato è in possesso di certificazione di idoneità alla mansione specifica, rilasciata da un medico competente, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed è sottoposto, con oneri a carico del Prestatore, ai controlli sanitari e ad eventuali vaccinazioni obbligatorie previste dalle norme vigenti, impegnandosi a sostituire immediatamente i dipendenti che non risultassero idonei. In ogni momento l'AV potrà richiedere l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.

6. Il servizio in oggetto ha rilievo di servizio pubblico essenziale, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146; pertanto, nell'eventualità di uno sciopero del proprio personale, il Prestatore dovrà comunque garantire le prestazioni richieste dall'AV per il regolare e continuativo funzionamento dei servizi essenziali, secondo la programmazione dei servizi assicurati nell'ambito di ogni presidio compreso nell'oggetto del contratto.

7. Il Prestatore è obbligato a osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi ed integrativi di lavoro nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

8. Tutti gli obblighi retributivi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Prestatore.

#### ART. 8. CLAUSOLA SOCIALE

1. Il Prestatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, allorché il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal Prestatore subentrante.

#### ART. 9. REFERENTE DEL PRESTATORE

1. Ai fini della verifica e del monitoraggio del servizio durante l'esecuzione del contratto, il Prestatore deve designare:

a) una persona in qualità di «Direttore Tecnico», munita di delega espressa da parte del Prestatore, che deve essere a disposizione dell'AV per ogni problema inerente l'organizzazione e il miglioramento del servizio, con la funzione di controllare e fare rispettare dal personale del Prestatore le funzioni e i compiti stabiliti;

b) una persona in qualità di supporto tecnico residente presso la struttura dell'Amministrazione appaltante quale supporto operativo del SIC, con i compiti descritti nel capitolato speciale.

2. Il Prestatore deve comunicare il nominativo del Direttore Tecnico e del supporto tecnico residente al RUP e al Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito anche «DEC»), prendendo atto e accettando che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il Responsabile, dovranno intendersi fatte direttamente al Prestatore.

3. Nell'esecuzione del contratto, il Prestatore farà capo esclusivamente al DEC, nominato dall'ASUR ai sensi dell'art. 300 del Regolamento.

#### ART. 10. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore dovrà assicurare che il proprio personale, nell'esecuzione del contratto, mantenga un contegno rigoroso e corretto e si presenti in modo decoroso e igienico, indossando una divisa da lavoro adeguata al servizio svolto, di colore e foggia concordate con l'AV, con la scritta o il distintivo di riconoscimento del Prestatore.

2. Il personale dipendente del Prestatore deve attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza del lavoro e uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'ASUR e/o dall'AV per il proprio personale, in particolare deve:

a) svolgere il servizio negli orari prestabiliti, prendendo atto che variazioni dell'orario di servizio sono ammesse solo se preventivamente concordate con il personale ASUR preposto all'esecuzione del contratto;

b) rispettare gli ordini di servizio, eseguendo le prestazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;

c) prendere visione dei documenti d'ufficio esclusivamente per ragioni di servizio e, comunque, mantenere il segreto d'ufficio su documenti, fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'ASUR/AV.

3. Il Prestatore s'impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile o che non risultassero idonei all'espletamento dei servizi richiesti; le segnalazioni e le richieste dell'ASUR/AV in tal senso sono impegnative per il Prestatore.

#### ART. 11. OBBLIGHI DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore si obbliga di:

---

Azienda Sanitaria Unica Regionale  
Il Direttore Area Acquisti e Logistica

(Ragione sociale Prestatore) \_\_\_\_\_

- a) rispettare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza, antinfortunistica, di orario di lavoro e di imposte e tasse;
- b) eseguire i servizi oggetto del contratto con precisione, cura e diligenza utilizzando le conoscenze tecnico- pratiche e gli strumenti più idonei e comunque operare in piena e costante collaborazione con il SIC;
- c) trattare secondo quanto previsto dalla normativa vigente qualsiasi dato, notizia o informazione di cui è venuto a conoscenza nell'ambito dell'attività oggetto del presente CSA e di cui è titolare l'Amministrazione Appaltante. Tali dati dovranno essere utilizzati, solo per finalità oggetto del presente contratto e non saranno né trattati, né comunicati e né diffusi per altri fini, se non previo consenso scritto da parte dell'Amministrazione Appaltante. L'eventuale rilevazione non autorizzata a terzi, tanto in pendenza di rapporto quanto dopo la cessazione, sarà soggetta alle sanzioni previste dall'art. 622 c.p. e dal d.lgs. 196/2003, oltre che da eventuali azioni di risarcimento del danno;
- d) collaborare attivamente nel rendere disponibile le informazioni gestite ad eventuali prestatori dei "servizi gestionali di ingegneria clinica" al fine di consentire il corretto adempimento dell'attività propria;
- e) fornire l'eventuale documentazione tecnica mancante relativa alle tecnologie gestite finalizzata alla realizzazione del libro macchina, che rimarrà comunque proprietà dell'Amministrazione Appaltante;
- f) evitare interferenze ed intralci con l'attività sanitaria in corso.

#### ART. 12. OBBLIGHI AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a:
  - a) nominare un DEC dell'Accordo Quadro, prima dell'avvio del contratto stesso, e per ciascuna Area Vasta uno o più funzionari responsabili dei Contratti specifici, con compiti di controllo sull'esecuzione della fornitura in appalto;
  - b) utilizzare le tecnologie oggetto dell'Accordo secondo le istruzioni d'uso predisposte dal produttore;
  - c) mettere a disposizione la mappa relativa ai rischi legati ai luoghi di lavoro in cui i tecnici del prestatore verranno ad operare, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e smi;
  - d) fornire ogni informazione e ogni supporto istituzionale, necessario o utile al corretto espletamento delle attività oggetto del presente appalto;
  - e) curare la pulizia ed igiene delle apparecchiature e dei locali che le contengono;
  - f) mantenere le condizioni ambientali in cui sono installate le tecnologie, nelle condizioni microclimatiche specificate dal produttore;
  - g) fornire gli accessi di amministrazione sulle TB incluse nell'Allegato 1;
  - h) non fare eseguire a terzi alcun intervento sulle tecnologie oggetto degli appalti specifici, fatto salvo il caso da parte del prestatore di perdurare nelle inadempienze tecniche e obblighi legislativa in materia di appalti pubblici.

#### ART. 13. RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore è responsabile direttamente dei danni causati alle persone e alle cose dell'ASUR o di terzi, comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a favore del Prestatore da parte di società assicuratrici. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione Appaltante può diffidare il Prestatore ad ottemperare entro 10 giorni dall'invio di comunicazione scritta; trascorso tale termine, l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di far eseguire direttamente i lavori necessari addebitandone gli oneri al Prestatore con un incremento del 15% in ragione dei maggiori oneri amministrativi sostenuti e delle spese generali.
2. Il Prestatore dovrà segnalare immediatamente al DEC qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi all'interno dei presidi dell'AV, per fatto imputabile ai dipendenti del Prestatore.
3. Il Prestatore è obbligato a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati agli immobili, impianti e attrezzature nell'esecuzione del servizio; in caso di inadempimento, provvede l'ASUR, addebitando al Prestatore le relative spese sostenute.
4. La sorveglianza da parte dell'AV non diminuisce la responsabilità del Prestatore per tutto quanto attiene all'espletamento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico del Prestatore.
5. Qualora terzi fossero danneggiati a causa dell'espletamento del servizio e agissero direttamente nei confronti dell'ASUR, invocando la responsabilità del committente, l'ASUR potrà esercitare il diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti del Prestatore, per il recupero del danno risarcito.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'AV s'impegna a dare comunicazione al Prestatore dell'azione di terzi danneggiati entro dieci giorni dal momento in cui ne ha conoscenza, a mezzo di raccomandata A.R., fax o posta elettronica certificata.

#### ART. 14. ASSICURAZIONI

1. Il Prestatore dovrà stipulare e mantenere attiva per tutta la durata del contratto, a proprie spese, polizza assicurativa di responsabilità civile, per eventuali danni causati all'ASUR e/o a terzi nell'esecuzione del contratto, per un massimale non inferiore a 3 volte l'importo del contratto, con l'obbligo di esibire copia conforme della polizza perfezionata all'ASUR c/o il domicilio eletto per il presente appalto.
2. In mancanza di tale prova, non potrà essere rilasciato alcun certificato di pagamento a favore del Prestatore, il quale nessuna eccezione e pretesa potrà sollevare al riguardo.

ART. 15. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEL CONTRATTO

1. Prima di iniziare l'esecuzione del contratto, il Prestatore dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:
  - a) comunicare l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato per l'esecuzione del servizio;
  - b) comunicare il nominativo del "Direttore Tecnico" e del supporto tecnico residente;
  - c) trasmettere copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile, per eventuali danni causati all'ASUR e/o a terzi nell'esecuzione del contratto;
  - d) \_\_\_\_\_.

ART. 16. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

1. Per la prestazione eseguita dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 33, in base alle seguenti indicazioni:

a) l'ASUR è organizzata in 6 Aree Organizzative Omogenee di seguito riportate con il relativo Codice Univoco Ufficio (CUU), che è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco indispensabile al Sistema di Interscambio (SdI) ed allo snodo regionale Marche per recapitare correttamente la fattura all'ufficio destinatario, come di seguito riportato:

Area organizzativa omogenea	CUU
ASUR Direzione Generale	UFKSW3
Area Vasta n. 1	UCQLED
Area Vasta n. 2	KQESGN
Area Vasta n. 3	OSH9XI
Area Vasta n. 4	OTXQBM
Area Vasta n. 5	B7TZLF

b) la Regione Marche ha strutturato uno snodo regionale che prevede come obbligatorio l'inserimento nel tracciato di fattura elettronica anche del riferimento all'ordine di acquisto e alla data, da indicare nei relativi campi del tracciato:

1. CAMPO NUMERO 2.1.2.2 <IdDocumento>
2. CAMPO NUMERO 2.1.2.3 <Data>

c) nel caso in cui non sia emesso un ordine, indicare obbligatoriamente "NO ORDINE" e data emissione fattura;

d) per agevolare il processo di liquidazione, nel campo CAMPO NUMERO 2.1.1.11 <CAUSALE>, indicare la struttura richiedente di riferimento (Ospedale di ..., Distretto sanitario di ..., ecc.);

e) al fine di consentire agli uffici competenti la corretta individuazione dell'oggetto della fornitura e di tutte le informazioni ad essa relative, si chiede di allegare al tracciato elettronico il documento della fattura in formato pdf.

2. La fattura elettronica sarà emessa al termine di ogni trimestre del periodo contrattuale, secondo il canone d'appalto stabilito ed in rapporto al servizio effettivamente prestato.

3. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Prestatore per l'esecuzione del contratto sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Prestatore ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatto comunque salvo che l'invio di documentazione incompleta o erronea, da parte del Prestatore, ha l'effetto di sospendere i termini di pagamento fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.

5. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Prestatore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nella misura viger.te tempo per tempo.

ART. 17. OBBLIGHI DEL PRESTATORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti relativi al presente contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il/i conto/i corrente/i dedicato/i indicato ai sensi dell'articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.

2. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 105 del Codice nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

3. Ai fini di cui al comma 2, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, il Fornitore si obbliga a inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Azienda Sanitaria Unica Regionale  
Il Direttore Area Acquisti e Logistica

(Ragione sociale Prestatore) \_\_\_\_\_

4. Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Prestatore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il seguente codice identificativo di gara (CIG): \_\_\_\_\_.

6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si dà atto che il presente contratto fa riferimento ai seguenti lotti di gara, identificati con il relativo CIG:

Lotto n.	Descrizione lotto	CIG

7. Il Prestatore s'impegna a dare immediata comunicazione all'ASUR, c/o il domicilio eletto nel presente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

#### ART. 18. PROROGA DEL CONTRATTO

1. Al termine della durata del contratto, l'ASUR potrà richiedere una proroga tecnica per il periodo necessario alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 365 giorni dalla scadenza naturale del contratto.

2. In caso di esercizio della facoltà di proroga, il Prestatore è obbligato ad eseguire il servizio alle stesse condizioni contrattuali.

#### ART. 19. REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

1. I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno di validità del contratto; successivamente, a richiesta della parte interessata, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale, ai sensi dell'art. 115 del Codice, in base ai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4/c del Codice.

2. In mancanza della pubblicazione dei costi standardizzati e di parametri di riferimento accettati da entrambe le parti, si procederà alla revisione in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto.

3. La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo, se non espressamente previsto, e decorrerà dall'inizio del mese in cui la richiesta sarà stata notificata all'altra parte contraente.

#### ART. 20. PENALI

1. In caso di inadempimento delle prestazioni contrattuali, per causa imputabile al Prestatore, l'ASUR potrà applicare le penali fino all'aliquota indicata, associate all'indice di qualità sui rilievi tollerati IQ1 ed alle rilevazioni individuate:

PARAMETRO VALUTATO	IQ1 <= 10%	IQ1 > 10%
<b>Rispetto del tempo di intervento:</b> % sul canone netto contrattuale della singola apparecchiatura, per ogni giorno di ritardo	0,03 %	0,05 %
<b>Rispetto dei tempi di risoluzione del guasto con indisponibilità di un apparecchio sostitutivo di equivalenti prestazioni, ove applicabile:</b> % sul canone netto contrattuale della singola apparecchiatura, per ogni giorno di ritardo	0,03 %	0,10 %
<b>Rispetto del tempo di consegna del Rapporto di Lavoro:</b> importo per ogni rapporto non completamente compilato, non consegnato, oppure consegnato oltre i tempi previsti dallo specifico articolo	Euro 25,00	Euro 50,00
<b>Ritardo nella presentazione del Piano di Manutenzione Preventiva:</b> % dell'importo netto contrattuale per ogni mese o frazione di ritardo, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni e deduzioni che l'Amministrazione appaltante riterrà applicabili.	0,01 %	0,05 %
<b>Rispetto della periodicità delle Manutenzioni Programmate:</b> % sul canone netto contrattuale della singola apparecchiatura e per ogni manutenzione preventiva eseguita fuori dal periodo previsto dallo specifico articolo e non conforme a quanto previsto dal manuale di service	0,03 %	0,05 %
<b>Tempo di down time: 0,03 per ogni giorno lavorativo ulteriore</b> % sul canone della singola apparecchiatura a partire dal 1° giorno lavorativo di fermo macchina oltre ai limiti massimi indicati nello specifico articolo	0,15 %	0,30 %
<b>Qualsiasi inadempimento non ricompreso nei precedenti:</b> % sul canone della singola apparecchiatura	0,02 %	0,4 %

2. Dovrà considerarsi inadempimento anche il caso in cui il Prestatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel capitolato e nel presente Accordo Quadro. In tal caso si applicheranno le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

3. I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo:

- potranno essere compensati con quanto dovuto al Prestatore nell'ambito dello medesimo contratto, anche per i corrispettivi dovuti.;
- ovvero, in difetto, l'Amministrazione Appaltante potrà avvalersi della cauzione costituita o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Impresa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonererà in nessun caso il Prestatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà resa inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Il Prestatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto dell'Amministrazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni quali ad esempio costi delle attività affidate a terzi in caso di inadempimento da parte del Prestatore. Sono fatte salve le ragioni del Prestatore per cause non dipendenti dalla propria volontà (forza maggiore) o per inadempimenti imputabili all'Amministrazione Appaltante.

6. L'applicazione della penale è effettuata di volta in volta, previa contestazione formale degli addebiti, mediante lettera raccomandata A.R., posta certificata o fax.

7. L'ASUR si riserva la facoltà di fare eseguire da altri il mancato o incompleto servizio o di acquistare il materiale occorrente, a spese del Prestatore.

8. In caso di acquisto in danno presso terzi, l'ASUR/AV s'impegna a darne comunicazione al Prestatore entro il termine di giorni **10 (dieci)**, mediante lettera raccomandata A.R., posta certificata o fax.

9. L'importo della penale, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del Prestatore derivanti dal presente contratto; in caso di insufficienza dei crediti, l'importo è addebitato mediante escussione della garanzia fideiussoria definitiva.

#### ART. 21. FORZA MAGGIORE

1. Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a forza maggiore.

2. Con tale espressione si fa riferimento a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualsiasi evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

3. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

4. La Parte che non ha potuto adempiere per causa di forza maggiore ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento.

5. Tuttavia, qualora la forza maggiore duri più di 15 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di recedere dal contratto.

#### ART. 22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. L'Amministrazione appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto l'Accordo Quadro e i contratti specifici sottoscritti dalle Aree Vaste, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Prestatore, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- qualora si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;

Azienda Sanitaria Unica Regionale  
Il Direttore Area Acquisti e Logistica

(Ragione sociale Prestatore) \_\_\_\_\_

- qualora il Prestatore ceda il contratto;
  - qualora il Prestatore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'Amministrazione appaltante;
  - per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione appaltante;
  - in caso di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione appaltante, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore" del presente CSA;
2. L'Amministrazione ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell' art. 1453 del cod. civ.:
- in seguito alla notifica di n. 3 diffide scritte per inadempimenti associati al superamento della soglia dell'indicatore di qualità IQ1 di cui allo specifico articolo 8;
  - qualora siano applicate penali oltre la misura del 10% dell'importo del presente CSA (disposto DPR 207/2010 art. 298);
  - in caso di verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, qualora il soggetto incaricato della verifica rilevi difetti o mancanze di grave entità per cui non ritenga di assegnare all'esecutore un termine per adempiere, l'ASUR potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo il pagamento delle prestazioni ritenute collaudabili.
3. In particolare, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per eseguire transazioni inerenti il presente appalto è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. La risoluzione del contratto per inadempimento determina la facoltà per l'ASUR:
- a) di acquistare in danno del Prestatore;
  - b) di incamerare la garanzia fideiussoria definitiva, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito.
5. La liquidazione dei crediti del Prestatore sarà fatto pro-quota alla mezzanotte del giorno precedente a quello della risoluzione del contratto.

#### ART. 23. RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'ASUR potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis e 4-ter e dell'art. 92, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora tramite il competente Ufficio Territoriale del Governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa.

2. Per consentire gli accertamenti di cui sopra, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, ai sensi dell'art. 86, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., entro 30 giorni dall'intervenuta modificazione del proprio assetto societario o gestionale, al Prefetto che rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia, secondo l'art. 86, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

3. L'ASUR potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, anche in caso di:

- a) stipula di una convenzione da parte di Consip SpA, con parametri migliorativi rispetto al presente contratto, salvo che il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 7 agosto 2012, n. 135;
- b) conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), di una procedura contrattuale per i medesimi beni e servizi oggetto del contratto.

4. In caso di recesso parziale da parte dell'ASUR, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

#### ART. 24. CESSIONE

1. E' fatto assoluto divieto al Prestatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto associato all'Accordo Quadro o al singolo appalto specifico, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli appalti specifici e di trattenere la cauzione, con facoltà di richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

2. Qualora in seguito a riorganizzazione del servizio sanitario nazionale e/o regionale, l'Amministrazione Appaltante cambiasse la ragione sociale ovvero perdesse la proprietà di tutte o parte delle tecnologie oggetto del presente CSA, ha diritto, a sua discrezione, di cedere il contratto all'Ente nuovo proprietario, previa comunicazione scritta al Prestatore.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Prestatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

#### ART. 25. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Prestatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di



altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazione appaltante una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto del presente Accordo Quadro, il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazione appaltante.

3. L'Amministrazione appaltante si impegna ad informare prontamente il Prestatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Prestatore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Prestatore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti dell'Amministrazione appaltante, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dei contratti associati, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### ART. 26. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'ASUR e agli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

2. Il Prestatore s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'ASUR e portati a conoscenza dello stesso Prestatore, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Prestatore.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASUR ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo del Prestatore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'ASUR stessa.

#### ART. 27. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1. Per l'esecuzione del presente appalto, il Prestatore dovrà attenersi alle misure di sicurezza previste nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), allegato al presente contratto di cui è parte integrante, predisposto dall'ASUR/AV, contenente l'indicazione delle misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, nell'ambito dei rischi correlati alle rispettive attività lavorative.

2. Nell'esecuzione dell'appalto, il Prestatore è obbligato inoltre ad attenersi a quanto stabilito nel "Documento Informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d'opera che operano presso ASUR - AV, trasmesso unitamente al contratto.

3. L'attuazione delle misure indicate nel DUVRI non determina costi, da riconoscere al Prestatore a carico dell'ASUR/AV.

#### ART. 28. SUBAPPALTO

1. Il Prestatore non potrà subappaltare a terzi parte del presente appalto, non avendo dichiarato nell'offerta tale intendimento, ai sensi dell'art. 105 del Codice.  
*(in alternativa al paragrafo precedente)*

2. Il Prestatore potrà eventualmente subappaltare a terzi, come dichiarato nell'offerta, l'esecuzione di parte del presente contratto, come di seguito specificato:

3) \_\_\_\_\_

3. Il Prestatore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell'ASUR/AV, secondo la disciplina dell'art. 105 del Codice.

4. Il pagamento del corrispettivo relativo alla parte di fornitura in subappalto sarà effettuato al Prestatore, che dovrà trasmettere, entro 20 giorni da ogni pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata.

#### ART. 29. GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. A garanzia della corretta esecuzione del presente contratto, il Prestatore ha costituito garanzia fideiussoria definitiva di Euro \_\_\_\_\_,00, pari al \_\_\_\_\_% dell'importo contrattuale, mediante <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/201\_\_\_\_, emessa da \_\_\_\_\_.

2. La garanzia fideiussoria è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso di somme che l'ASUR dovesse eventualmente pagare per fatto del Prestatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, salvo l'esperimento di ogni altra

<sup>1)</sup> Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria

azione, qualora il deposito cauzionale risultasse insufficiente.

3. Il Prestatore potrà essere obbligato a reintegrare il deposito cauzionale di cui l'ASUR abbia dovuto avvalersi durante l'esecuzione del contratto; in caso di inadempienza, la garanzia fideiussoria potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Prestatore, mediante trattenuta sulle fatture in pagamento.

4. La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà restituita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, a condizione che risulti definita ogni vertenza o contestazione eventualmente insorta tra l'ASUR e il Prestatore, senza diritto ad alcun interesse o risarcimento, neppure nel caso di un eventuale ritardo, qualora sia imputabile allo stesso Prestatore.

#### ART. 30. FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra l'ASUR e il Prestatore, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è il Foro della sede dell'ASUR.

2. Durante le more del giudizio, il Prestatore non potrà comunque interrompere il servizio, ma continuarlo secondo le richieste dell'AV.

#### ART. 31. SPESE PER IL CONTRATTO

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA.

2. Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Prestatore.

#### ART. 32. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio:

- a) all'offerta tecnica ed economica del Prestatore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/201\_\_\_, che lo integra per tutto quanto in essa riportato;
- b) al d.lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- c) al d.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il regolamento di esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- d) al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

#### ART. 33. DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente, fatte salve successive comunicazioni per iscritto, le parti eleggono domicilio come segue:

- a) Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Acquisti e Logistica - via Caduti del Lavoro 40 - 60131 Ancona (AN) - fax 071. \_\_\_\_\_ - PEC: asur@emarche.it;
- b) (Prestatore) \_\_\_\_\_ - via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_ - \_\_\_\_\_ - fax \_\_\_\_\_ - PEC: \_\_\_\_\_.

Agli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile, si dichiara di approvare espressamente quanto stabilito ai seguenti articoli:

- art. \_\_\_ (Durata del contratto);
- art. \_\_\_ (Revisione periodica del prezzo);
- art. \_\_\_ (Fatturazione, pagamenti e interessi moratori);
- art. \_\_\_ (Obblighi del Fornitore per la tracciabilità dei flussi finanziari);
- art. \_\_\_ (Penali);
- art. \_\_\_ (Risoluzione del contratto per inadempimento);
- art. \_\_\_ (Recesso dal contratto);
- art. \_\_\_ (Subappalto);
- art. \_\_\_ (Foro competente).

Il presente contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 32 del Codice, è soggetto a imposta di bollo a carico dell'operatore economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti.

Azienda Sanitaria Unica Regionale  
Il Dirigente Area Acquisti e Logistica  
sottoscritto con firma digitale da:

\_\_\_\_\_  
sottoscritto con firma digitale da:  
\_\_\_\_\_

Allegato: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

---

Azienda Sanitaria Unica Regionale  
Il Direttore Area Acquisti e Logistica

(Ragione sociale Prestatore) \_\_\_\_\_

